



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1219 – VP/ff**

ROMA, LI **04 marzo 2008**

OGGETTO: **Banche di Credito Cooperativo – CCNL aspetti applicativi**

Da diversi SAB ci vengono richiesti chiarimenti in merito al pagamento dell'una tantum" relativa al biennio 2006/2007 al personale assunto a tempo determinato o con contratto di somministrazione lavoro il cui rapporto di lavoro sia cessato antecedentemente al 31 dicembre 2007.

Al riguardo vi specifichiamo che al personale assunto a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato per la scadenza del termine, prima del 31/12/2007, gli arretrati competono proporzionalmente al periodo lavorato.

Per il personale che ha prestato la propria attività lavorativa mediante il contratto di somministrazione lavoro (interinali), nel corso del biennio in questione, gli arretrati competono, ovviamente pro quota, per il periodo lavorato. In questo caso, tuttavia, gli emolumenti arretrati devono essere liquidati dalla società alla quale era in capo il rapporto di lavoro, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato successivamente instaurato presso la banca che aveva beneficiato della prestazione di lavoro interinale.

Ci sono state richieste ulteriori precisazioni in merito ad alcuni atteggiamenti assunti unilateralmente da parte di una Federazione regionale relativamente all'indennità di cassa. Al riguardo si precisa che per l'adibizione allo sportello superiore alle sei ore è prevista una "ulteriore" maggiorazione del 14% che si calcola sulla indennità di rischio già maggiorata del 20% come indicato all'art. 49 del CCNL appena rinnovato. Tra l'altro, questa interpretazione, è stata unanimemente convenuta sin dall'introduzione dell'adibizione alla cassa superiore a sei ore.

Ci viene, infine, richiesto un parere in merito alla riduzione dell'orario settimanale di lavoro, le 23 ore annue destinate in banca delle ore e i relativi criteri per il recupero.

Per questa tipologia è opportuno richiamare le previsioni relative all'art. 127 - banca delle ore. Il criterio che fissa i limiti temporali per il recupero della prestazione (24 mesi), è riferito alle prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro, non anche, alle 23 ore derivanti dalla riduzione dell'orario settimanale di lavoro confluite anch'esse nella banca delle ore. Per tanto, le 23 ore di riduzione di orario sono considerate alla stregua delle ore di riduzione di orario previste all'art. 118 del CCNL appena rinnovato (15 ore per il personale già in servizio alla data del 31/12/2000) e (7 ore e 30 minuti per il personale assunto successivamente).

In questa fattispecie il termine inderogabile per la fruizione del recupero è stabilito nell'anno solare a cui sono riferiti, pena, la perdita del diritto.

Al fine di non rischiare di vanificare un proprio diritto, per una banale dimenticanza o disattenzione è consigliabile invitare le lavoratrici ed i lavoratori, ad usufruire di detti permessi nella fase iniziale dell'anno o in occasione delle ferie estive anche perché, le ferie, eventualmente non godute nell'anno di pertinenza, a differenza dei summenzionati permessi possono essere fruite anche nell'anno successivo.

Cordiali saluti.

IL DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Ennio Pisanò
V. F. - T. L.